



6605/13

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 lc. c.p.c.

Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 11203/012 all'udienza del 26/3/013, mediante lettura, la seguente sentenza

TRA

BELLOMONTE BRUNO rappresentato e difeso dall' avv. Pier Luigi Panici ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, via Germanico n 172, giusta delega a margine del ricorso

RICORRENTE

E

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Enzo Morrigo, Valerio Porcheria, Antonio Russo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due difensori in Roma, via L.G. Faravelli n 22, giusta delega in calce al ricorso introduttivo.

RESISTENTE

Oggetto: risarcimento danni

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 6/4/012, Bellomonte Bruno adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato ed in ogni caso l'illegittimità del comportamento della società che aveva negato il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro dal 28/11/011, ordinare la reintegra nel posto occupato al momento del licenziamento, condannare la resistente al pagamento della retribuzione anche a titolo di danni dal 28/11/011 sulla base di euro 2781,00 mensili, oltre incrementi retributivi intervenuti dopo maggio 2009, vittoria di spese

Assumeva che, dipendente di RFI spa come capo stazione, era stato licenziato in data 21/4/010 in quanto assoggettato a misura cautelare in carcere; che era stato coinvolto in indagini e procedimenti penali conclusi con sentenza della Corte di Assise di Roma con assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste, in data 21/11/011; che il 28/11/011 inviava alla resistente il dispositivo della sentenza; che il Tribunale di Roma con ordinanza del 16/3/012 sospendeva l'efficacia del licenziamento ed ordinava la reintegra; che non era stato reintegrato in violazione dell'art 102 bis disp. att. c.p.p.

Concludeva come sopra.

Si costituiva R.F.I. spa, assumendo che il ricorrente era stato licenziato per assenza dal posto di lavoro; che era stato sottoposto alla misura cautelare della carcerazione e che solo in data 21/11/011 era stato assolto; che la sentenza era stata impugnata dal PM; che RFI spa aveva dato esecuzione all'ordinanza ex art 700 cpc emessa dal Tribunale comunicando in data 18/4/012 la reintegra presso la precedente sede di lavoro; che il licenziamento era stato intimato non perché il lavoratore era stato sottoposto a carcerazione, ma per assenza dal posto di lavoro; che non era dovuto il risarcimento in quanto la reintegra, eventualmente operata per assoluzione, non incideva sulla legittimità del licenziamento.

Chiedeva il rigetto del ricorso.

Alla prima udienza il procuratore dell'istante dava atto della avvenuta reintegra e limitava la domanda al risarcimento del danno dall'offerta della prestazione avvenuta l'1/12/011 al 30/4/012, data di effettiva reintegra.

Orbene agli atti non è stata prodotta l'ordinanza ex art 700 c.p.c. al fine di valutare come il Tribunale abbia interpretato i motivi del licenziamento, se per assenza del lavoratore o per carcerazione, in ogni caso la norma posta a base della presente domanda è quella dell'art 102 disp att cpc.e dalla lettera di licenziamento emerge proprio che lo stesso è intervenuto perché il ricorrente era sottoposto a misura della custodia in carcere rendendo così impossibile la prestazione. Parte ricorrente asserisce che nelle more del presente giudizio era intervenuta la reintegra in esecuzione all'ordinanza, ma assume che avrebbe diritto alle retribuzioni maturate dall'offerta della prestazione. Ora si condivide tale richiesta. Infatti è vero che la reintegra, anche sulla base dell'art 102 disp att cpc citato non elimina l'illegittimità del licenziamento, tuttavia il diritto alla reintegra nasce dalla pubblicazione della sentenza di assoluzione e conseguentemente, ai fini della domanda di risarcimento del danno, per il principio di sinallagmaticità tra prestazione e retribuzione, dall'offerta della prestazione ricevuta l'1/12/011.

Pertanto la RFI spa deve essere condannata al risarcimento del danno maturato dall'1/12/011 al 30/4/012, data di ripresa dell'attività lavorativa, commisurato ad una retribuzione globale di fatto da calcolarsi sulla base della busta paga in atti (euro 1804,55 nette), oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo.

Si deve precisare che con il presente giudizio si è chiesto di dichiarare l'illegittimità del licenziamento e se pur parte ricorrente ha rinunciato a tale capo di domanda, come a quello della reintegra, limitando la domanda al risarcimento del danno, tale rinuncia non è stata accettata da controparte. Pertanto in ordine al licenziamento non sono stati illustrati nel ricorso motivi in base ai quali lo stesso debba considerarsi illegittimo, invece, in ordine alla reintegra si può ritenere che su tale capo di domanda sia cessata la materia del contendere

h

Le spese , seguono la soccombenza, dato il sostanziale accoglimento del ricorso
PQM

Definitivamente pronunciando ,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
dichiara cessata la materia del contendere sulla reintegra;
rigetta la domanda relativa alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento ;
condanna RFI spa al risarcimento del danno pari alle retribuzioni globali di fatto maturate
dall'1/12/011 al 30/4/012, oltre rivalutazione ed interessi ;
condanna la resistente al pagamento di euro 3.200,00 per compensi professionali
Roma 26/3/013

Il giudice



IL CANCELLIERE C I
Gaetana Zodiaco
Gaetana Zodiaco
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il 26-3-013
IL CANCELLIERE C I
Zodiaco Gaetana
Zodiaco Gaetana

